

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5845-B

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 14 gennaio 1992 (v. stampato Senato n. 3158)

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta antimeridiana del 16 gennaio 1992

**RINVIATA ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA, A NORMA DELL'ARTICOLO 74 DELLA
COSTITUZIONE, CON MESSAGGIO MOTIVATO**

in data 28 gennaio 1992 (Doc. I, n. 21)

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MOTETTA, RIVERA, BUFFONI, BASSANINI, PELLICANÒ,
BIONDI, SALVOLDI, TAGLIABUE, CIAMPAGLIA, PELLEGATTA,
TESSARI, LEONI**

Disposizioni per la riproduzione a colori
sulle schede di votazione del contrassegno di lista

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il numero 4) dell'articolo 24 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 4) trasmette immediatamente alla prefettura del capoluogo del collegio le

liste definitive con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5) ».

ART. 2.

1. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica anche all'elezione del Senato della Repubblica.

ART. 3.

1. Le schede di votazione di cui alle tabelle A, B, C, D, E, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e alla tabella allegata alla legge 11 agosto 1991, n. 271, sono munite di una appendice destinata alla apposizione del numero progressivo di ciascuna scheda.